



In nome del popolo italiano

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA

ha pronunciato la seguente

Sentenza N. 235/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **21975** del registro di segreteria, proposto da:

A. D.A., (omissis) nato in data (omissis) a (omissis) ((omissis)),
ivi residente alla via (omissis), (omissis), elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. Massimo Greco all'indirizzo
di posta elettronica certificata massimogreco@pec.it, in forza di
procura speciale;

CONTRO

I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona
del Presidente p.t., con sede in Roma Via Ciro il Grande nr. 21,
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco, Francesco
Muscari Tomaioli, giusta procura generale alle liti in atti, con
domicilio eletto in Catanzaro (CZ), alla via Tommaso Campanella
n. 11 presso la sede Avvocatura INPS;

Visti il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

Trattato nella pubblica udienza del 16.10.2025

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso diretto a contestare la nota dell'INPS in data 23 giugno 2016, con cui l'istituto previdenziale ha comunicato al ricorrente la concessione di una indennità *una tantum*, giusta risultanze medico-legali, per le patologie dal medesimo lamentate quali dipendenti da causa di servizio, descritte nell'ambito delle seguenti: “1. *Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso e con grave permanente insufficienza cronica in 3 a CL NHYA con ateromasia carotidea*; 2. *Esiti della spalla sinistra con tendinopatia residua e lesione della cuffia dei rotatori da rottura completa del tendine del muscolo sovraspinto*; 3. *Lesione parziale del muscolo sottoscapolare della spalla sinistra con alterazione osteo artrosiche gleno-omerali ed acromion-claveari*; 4. *Omoartrosi spalla destra con lesione parziale del tendine del muscolo sovraspinoso e tendinopatia di grado avanzato del sottoscapolare*; 5. *steatosi epatica diffusa*; 6. *Reflusso gastro-esofageo*; 7. *Deficit uditivo bilaterale*; 8. *Spondilodiscoartrosi diffusa*; 9. *Ipertrofia*. 10 *Prostatica benigna (sic)*. 11. *Insufficienza venosa cronica in terza classe agli arti inferiori*; 12. *Obesità di grado medio elevato*”, comprovate dalla documentazione agli atti.

Il ricorrente ha esposto, tra l'altro, di essere stato dipendente del Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

In relazione alle patologie lamentate, la parte ricorrente ha contestato l'attribuzione di un'indennità *una tantum* in luogo

della pensione privilegiata, che spetterebbe in base alle vigenti tabelle.

2. L'INPS si è costituito con note di memoria in data 19 aprile 2019 chiedendo, in via principale, il rigetto del ricorso.

In particolare, l'ente previdenziale ha esposto che il diniego della pensione privilegiata, e la concessione del mero indennizzo, sono stati giustificati dalla valutazione degli organi competenti (verbale dell'adunanza in data 9 novembre 2012, n. 454, recettivo di quanto espresso dalla Commissione medica ospedaliera di Taranto), in ordine all'impossibilità di ritenere ascritti a causa di servizio talune delle patologie lamentate, e conseguentemente di non ammetterne il cumulo. In via subordinata, l'INPS ha richiesto di compensare i ratei di pensione privilegiata eventualmente spettanti con gli importi già conseguiti a titolo di indennità *una tantum* e, comunque, di escludere la corresponsione degli oneri accessori.

3. In esito alla prima udienza del 28.05.2019, con ordinanza n. 32/2019, era ordinata opportuna consulenza demandata all'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute sul seguente capitolo di prova: *“Accertamento che le patologie, originarie e aggravate, lamentate dal ricorrente sono dipendenti da causa di servizio, nonché loro qualificazione all'interno delle categorie tabellari, anche per cumulo, rilevanti ai fini del trattamento pensionistico privilegiato ovvero dell'indennizzo una tantum”*.

4. Con varie missive in atti il Ministero della Salute ha rappresentato la necessità di non poter rispettare il tempo iniziale (di 90 gg.) concesso nell'ordinanza n. 32/19 per il deposito del parere richiesto, attesa la quiescenza dei dirigenti medici ospedalieri preposti all'espletamento dell'incarico e, successivamente, la sospensione di ogni attività pubblica non urgente durante il periodo pandemico del 2020.

5. La relazione peritale è stata depositata infine in data 24.07.2025 e, giusta l'assegnazione del giudizio al nuovo Giudice, era fissata udienza per il giorno 16.10.2025.

6. All'udienza del 16.10.2025 i procuratori delle parti presenti hanno discusso la causa come da verbale in atti. All'esito, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono, alla luce delle conclusioni dell'Ufficio Medico Legale presso il Ministero della Salute da cui questo Giudice non ha motivo di discostarsi, essendo motivata sotto il profilo scientifico, con pieno rispetto dell'integrità del contraddittorio.

Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento della pensione privilegiata in ragione delle patologie lamentate e per le quali aveva invece avuto il riconoscimento dell'indennizzo *una tantum*.

L'INPS ha chiesto il rigetto della domanda per infondatezza e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda, che le somme già liquidate a titolo di una tantum siano compensate con il dovuto

per la PPO ove riconosciuta.

Il parere medico legale richiesto dalla Sezione, reso in data 24.09.2025 ha così concluso:

- L'infermità denominata "Bronchite cronica semplice in attuale assenza di segni spirometrici disventilopatia", unitamente alle menomazioni "Segni rx di Cervicodiscoartrosi C6-C7 con spondilosi diffusa a lieve incidenza funzionale" e "Pregresso trauma alla spalla sn con tendinopatia e lesione della cuffia dei rotatori attualmente a scarsa incidenza funzionale", quest'ultime considerate come un unico complesso morboso a carico dell'apparato osteoarticolare, possono essere riconosciute come SI dipendenti da causa di servizio. Le predette infermità, valutate congiuntamente per cumulo, sono ascrivibili alla 8^a (ottava) categoria della Tabella A, in base alle risultanze della visita collegiale presso la CMO di Messina del 06/05/2014, con decorrenza del riconoscimento dalla medesima data.

- Le infermità denominate "Cardiopatologia ipertensiva II stadio OMS con note ecocardiografiche di secondarietà cardiaca", "Ipertrofia prostatica", "Deviazione del setto nasale con ipertrofia dei turbinati inferiori", "Segni clinici di sospetto reflusso esofageo", "Ateromatosi carotidea", e "Lieve deficit percettivo bilaterale con percezione della v.c. a mt 3 (tre) in Au Au", così come accertate nel corso della

visita collegiale presso la CMO di Messina del 03/10/2013, in accordo con i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio e tenuto conto del servizio prestato così come emergente dai rapporti informativi allegati agli atti, sono da ritenersi tutte NON dipendenti da causa o concausa di servizio.

Conseguentemente, il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione privilegiata ordinaria da ascrivere alla Tabella A) cat. 8) per le 3 patologie accertate come unico quadro morboso e come dipendenti SI da causa di servizio: 1) Bronchite cronica semplice in attuale assenza di segni spirometrici disventilopatia; 2) Segni rx di Cervicodiscoartrosi C6-C7 con spondilosi diffusa a lieve incidenza funzionale; 3) Pregresso trauma alla spalla sn con tendinopatia e lesione della cuffia dei rotatori attualmente a scarsa incidenza funzionale.

L'accoglimento della domanda di PPO nei termini di cui sopra legittima la richiesta dell'INPS di compensare quanto al ricorrente è stato già liquidato a titolo di indennità una tantum per lo stesso quadro morboso diversamente valutato.

8. La soccombenza reciproca legittima l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 31, comma 3 c.g.c.

9. Da ultimo, si ritiene che, ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, applicabile a far data dal 19.9.2018, i dati relativi allo stato di salute del ricorrente non possano essere pubblicati, anche in caso di inserimento della presente

sentenza nella banca dati della Corte dei conti, o comunque di diffusione via *web*.

Infatti, la norma prevede che le disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003, aventi ad oggetto il trattamento dei dati genetici, biometrici o relativi alla salute, continuino a trovare applicazione, in quanto compatibili con il Regolamento UE 216/79, sino all'introduzione delle corrispondenti misure di garanzia di cui all'art. 2 *septies* del codice in materia di protezione dei dati personali, come introdotto dall'art. 2, comma 1 lett. e), del D. Lgs. n. 101/2018.

Ne consegue che, in virtù del rinvio operato dal comma 11 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 101/2018, i dati relativi allo stato di salute non possano mai essere diffusi, come già previsto dal comma 8 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 196/2003, indipendentemente dall'apposita istanza dell'interessato (Cass., sent. n. 10510/2016 del 20.5.2016). Pertanto, le generalità del ricorrente dovranno essere oscurate e non potranno essere rese pubbliche nelle banche dati o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente sentenza.

PQM

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da A. D. A. contro l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, lo accoglie parzialmente nei limiti di cui in

motivazione.

Spese compensate.

Dispone che le generalità del ricorrente siano oscurate e non siano rese pubbliche nelle banche dati, o in caso di diffusione anche via *web*, con qualsivoglia altra modalità, della presente ordinanza.

IL GIUDICE

F.TO DIGITALMENTE CARLO EFISIO MARRÈ BRUNENGHI

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge

Catanzaro 16.10.2025

Il Funzionario responsabile

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni

In esecuzione del sopra riportato provvedimento, ai sensi dell'art.52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione: omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Catanzaro, 16/10/2025

Il responsabile della Segreteria pensioni

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni